

Regolamento
per l'erogazione di contributi per la partecipazione a viaggi d'istruzione con
pernottamento per studenti con profitto e in stato di bisogno.
Adottato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 24 del 18-04-2023

Art.1

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui potranno essere erogati contributi agli studenti che ne facciano richiesta documentando la situazione reddituale della famiglia di appartenenza. Il parametro per identificare lo stato di bisogno è individuato dall'attestazione ISEE. Il parametro per identificare il profitto è quello della media (compreso il voto di comportamento) ottenuta nell'anno scolastico precedente.

Art.2

La soglia ISEE massima per l'erogazione di contributi è fissata in euro **10.632,94** corrispondente alla soglia utilizzata dal Comune di Foggia per l'erogazione di buoni libro, e potrà essere variata di anno in anno sulla base delle variazioni eventualmente apportate a tale soglia dall'Amministrazione comunale di Foggia.

La media dei voti (compreso il voto di comportamento) conseguita nell'anno scolastico precedente non deve essere inferiore a 8/10.

Art.3

Il contributo deve essere richiesto da un genitore nel caso di alunni minorenni e dall'alunno stesso nel caso di maggiorenni allegando alla richiesta la documentazione ISEE e dichiarando la media conseguita nel precedente anno scolastico. Nessun altro documento reddituale diverso dall'attestazione ISEE sarà preso in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

Art.4

Ogni anno in sede di approvazione del Programma annuale la scuola determinerà il budget a disposizione per l'erogazione del contributo separatamente per le classi terze, quarte e quinte, sulla base della situazione finanziaria e delle esigenze di realizzazione del PTOF.

Non sarà, di norma, possibile in corso d'anno variare tale Budget a meno che non si verifichi una variazione in entrata che lo consenta o a meno che non pervengano alla scuola in corso d'anno finanziamenti da qualunque fonte finalizzati a tale scopo.

In nessun caso potranno essere erogati contributi in misura superiore alla somma stanziata in sede di Programma annuale o a quella eventualmente variata secondo quanto previsto nel comma precedente.

Art. 5

Il contributo (separatamente per le classi terze, quarte e quinte) sarà diviso in parti uguali tra i richiedenti che presentano i requisiti richiesti.

In ogni caso ogni singolo contributo non potrà eccedere l'importo del viaggio.

Le richieste dovranno pervenire entro la data fissata da apposita circolare. Le eventuali richieste pervenute successivamente a detta data non potranno, di norma, essere accolte.

Art.6

In sede di relazione al conto consuntivo verrà rendicontato l'utilizzo del budget stanziato per l'erogazione dei contributi.